

ORGANICO DELL'AUTONOMIA:QUALE GESTIONE?

Alla nostra organizzazione sindacale sono giunte molte richieste di chiarimento in ordine all'utilizzo del personale assegnato alle singole scuole.

Per salvaguardare il principio dell'unitarietà della gestione del personale in un ottica il più razionale possibile, finalizzato ad offrire un servizio scolastico, educativo e formativo rispondente alle scelte progettuali di ogni singolo istituto, crediamo sia opportuno fornire alcuni chiarimenti sulle modalità di utilizzo del personale docente e alle gestione delle sostituzioni.

La fonte normativa è la nota Ministeriale 2852 inviata il 5 settembre dal MIUR a tutte le istituzioni scolastiche. L'oggetto della nota riguarda l'"Organico della autonomia" e nello specifico vengono tate indicazioni operative.

Utilizzo dei docenti di potenziamento per coprire spezzoni orario fino a sei ore

Abbiamo certezza che alcuni dirigenti scolastici - ma anche l' UST - ritengano che gli spezzoni fino a sei ore possano essere affidati ai docenti di potenziamento (nei casi in cui lo spezzone sia riconducibile alla loro stessa classe di concorso), con ciò riducendo di fatto le risorse complessivamente disponibili nell'istituzione scolastica.

Tale comportamento contrasta con le indicazioni Miur fornite nella nota 19990 del 22 luglio 2016 sull'organico di fatto, nella quale esplicitamente si afferma che gli spezzoni fino a sei ore vanno assegnati in aggiunta all'orario di cattedra a docenti della scuola che siano disponibili ad accettarli.

L'organico dell'autonomia, lo ribadiamo, va gestito in una logica unitaria. I docenti assegnati alla scuola per trasferimento, immissione in ruolo, entrano tutti a far parte di una comunità professionalmente e organizzativamente orientata che, nel pieno rispetto delle prerogative degli Organi collegiali, stabilisce le modalità per valorizzare le risorse umane e professionali disponibili finalizzato al raggiungimento degli obiettivi formativi anche attraverso, a solo titolo d'esempio, l'introduzione di:

- nuove azioni formative innovative,
- insegnamenti "opzionali",
un'organizzazione flessibile,
- azioni di qualità dell'inclusione con particolare riferimento alle attività di sostegno rivolte ad alunni con diversa abilità
- un'articolazione modulare nella gestione dei tempi e dei contenuti della didattica delle classi
- l'individualizzazione dei percorsi formativi
- la realizzazione della didattica laboratoriale

La nota Miur 2852 del 5 settembre 2016 afferma che si può ricorrere alla nomina del supplente solo per la sostituzione delle ore di lezione curricolari. In altre due occasioni il Miur si era già espresso sulla questione:

- con la nota 24306 del 1° settembre 2015 (istruzioni operative per le supplenze): "***I posti di potenziamento non possono essere coperti con personale titolare di supplenze brevi e saltuarie, ad eccezione delle ore di insegnamento curricolare eventualmente assegnate al docente di potenziamento nell'ambito del proprio orario***".
- precedentemente, con la Circolare 11729 del 29 aprile 2016 sull'organico di diritto veniva precisato che "***Si rammenta che nell'ambito del potenziamento dell'offerta formativa non sono previste sostituzioni, ad eccezione, per le ore strettamente necessarie e solo in caso di assenze superiori a 10 giorni, delle situazioni di sdoppiamento di classi o di singoli insegnamenti e delle attività di carattere curricolare previste dal piano dell'offerta formativa triennale***".

Riteniamo che quest'ultima formulazione sia quella che offre maggiori spazi interpretativi al fine di ricondurre all'ambito delle "***attività di carattere curricolare previste dal piano dell'offerta formativa***" tutte le attività programmate che prevedano la presenza degli alunni, anche oltre l'orario strettamente previsto dagli ordinamenti.

Crediamo sia utile fornire alcuni esempi di casi nei quali, a nostro avviso, si debba ricorrere alla nomina di un supplente:

- Assenza di un docente di potenziamento della primaria utilizzato per consentire il funzionamento a tempo pieno di una classe
- Assenza di un docente di potenziamento utilizzato in classe perché ha preso il posto del "vicario"
- Assenza di un docente di potenziamento che copre il posto del docente parzialmente esonerato per svolgere funzioni di staff (in questo caso ovviamente la sostituzione è per le ore curricolari)
- Assenza di un docente di potenziamento coinvolto in attività di insegnamento organizzate per gruppi di alunni (classi aperte)
- Assenza di un docente impegnato in progetti di recupero/ prevenzione dispersione, ecc. che si effettuano con gli studenti, anche in orario scolastico aggiuntivo
- Assenza di un docente impegnato in attività di ampliamento dell'offerta formativa per insegnamenti aggiuntivi anche oltre l'orario d'obbligo

Se nei casi sopra descritti la sostituzione non vi fosse, si finirebbe per compromettere inevitabilmente tutte le attività programmate e svolte, mediante l'utilizzo dei posti di potenziamento, in orario aggiuntivo a quello curricolare, vanificando quell'ampliamento e arricchimento dell'offerta formativa che costituisce la finalità esplicita assegnata dalla legge all'organico potenziato.

facendo un generico riferimento alla gestione flessibile di tutto l'organico dell'autonomia "**per assicurare la copertura delle classi**".

E' convinzione della Cisl Scuola sottolineare che la legge 107, **al comma 85**, allorché **prevede che il dirigente scolastico possa effettuare le sostituzioni fino a 10 giorni con il personale dell'organico dell'autonomia, segnala anche l'esigenza che ciò avvenga "tenendo conto del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7"**, cioè salvaguardando la progettualità della scuola.

In sostanza la legge, pur prevedendo la possibilità di utilizzare i docenti del potenziamento per supplenze in caso di assenze fino a 10 giorni, indica anche la necessità di garantire comunque le attività previste nel PTOF.

In questo senso, riguardo alla sostituibilità dei docenti che coprono posti di potenziamento, **sarebbe quanto mai opportuno che fosse il MIUR a fornire ogni chiarimento utile a evitare interpretazioni restrittive delle norme che avrebbero riflessi pesanti e di segno negativo sulla qualità dell'offerta formativa.**

Impiego del docente in altro ordine e grado di scuola dell'istituto

Il comma 85 della legge 107 prevede che il personale dell'organico dell'autonomia "**ove impiegato in gradi di istruzione inferiori conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza**".

Sulla questione, ricordiamo che le istruzioni operative per le supplenze (**nota Miur 24306 del 1° settembre 2016**) precisano, in accoglimento di una nostra specifica richiesta, che l'utilizzo per supplenze in altro ordine e grado possa avvenire solo qualora il docente "**sia in possesso del previsto titolo di studio di accesso**".

Conclusioni

Siamo fermamente convinti che l'organico dell'autonomia, come previsto dalla nota MIUR 2805 dell'11 dicembre 2015 "**dovrà essere gestito in modo unitario**" per **valorizzare le professionalità di tutti i docenti e senza una rigida separazione tra posti comuni e posti di potenziamento che dovranno gradualmente integrarsi** nel rispetto delle **deliberazioni Collegiali**.

Una gestione coerente e ben orientata dell'organico dell'autonomia deve essere una fonte di ricchezza di tutto l'istituto e dell'intero Sistema scolastico e non può diventare un'occasione per creare tensioni, squilibri o incomprensioni nella gestione del personale.